AUTORIZZAZIONE RIGUARDANTE I DEPOSITI IN CONTO CORRENTE FRUTTIFERO PRESSO GLI ISTITUTI D'EMISSIONE

Art. 1

Il ministro del tesoro ha facolta' di autorizzare gli Istituti di emissione a corrispondete sui depositi in conto corrente fruttifero un interesse in misura non superiore ai tre quarti della ragione d'interesse applicata ai depositi delle Casse di risparmio postali.

Quando la cifra di tali depositi conto corrente superasse:

> per la Banca d'Italia.... L. 200,000,000 per il Banco di Napoli... » 80,000,000 per il Banco di Sicilia... » 25,000,000 l'Istituto dovra' ridurre la sua circolazione di un terzo dell'eccedenza.

Versione in vigore dal 6 agosto 1909, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Autorizzazione riguardante i depositi in conto corrente fruttifero presso gli istituti d'emissione
Estremi	Legge 15 luglio 1909, n. 492
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 luglio 1909

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/autorizzazione-riguardante-i-depositi-in-conto-corrente-fruttifero/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it